

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2176)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1967  
(V. Stampato n. 3833)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**(BOSCO)**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

**(REALE)**

**e col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 aprile 1967*

**Adeguamento del contributo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 10, n. 2, lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1966, il contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, ai sensi dell'articolo 10, n. 2), lettera b), della legge 2 aprile 1958, n. 377, è aumentato al 7,70 per cento della retribuzione contributiva dallo stesso articolo prevista.

## Art. 2.

L'articolo 12 della legge 2 aprile 1958, n. 377, è sostituito dal seguente:

« Le aliquote contributive di cui al precedente articolo 10, comma primo, nn. 1) e 2), possono essere variate, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale di cui al precedente articolo 4 ».

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.